

COMMENTI A PRIMA LETTURA

**LA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE N. 184/86
SUL DANNO NON PATRIMONIALE**

Il primo fascicolo di questa Rivista era stato significativamente aperto da un saggio di Pietro Rescigno intitolato « Il danno non patrimoniale (Le “letture” dell’art. 2059, tra interpretazione e riforma) » per testimoniare l’attenzione verso i profili di tutela della persona lesa da un’attività di comunicazione di massa. Proprio sulla scia di quell’intervento era stato redatto un « questionario » indirizzato a quanti si erano nel corso degli anni più attivamente interessati alla tematica, al fine di verificare gli orientamenti della dottrina e coglierne gli eventuali spunti innovativi.

Mentre pervenivano le prime risposte (che riportiamo infra p. 769) interveniva un fatto nuovo: la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 14 luglio 1986, n. 184 (la si veda per esteso a p. 825) con la quale, fornendo la propria interpretazione dell’art. 2059 cod. civ., la Consulta dichiarava infondate le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate relativamente a tale disposizione.

È ben vero che la fattispecie sottoposta all’esame dei giudici costituzionali dalle ordinanze di rimessione dei Tribunali di Genova e Salerno verteva in tema di risarcibilità del c.d. danno biologico, sicché la sua rilevanza, per la specificità delle materie trattate in questa Rivista, sarebbe potuta apparire marginale. Senonché l’ampiezza della motivazione e le considerazioni svolte nella sentenza (le quali sono richiamate dal dispositivo) finiscono per investire l’intera figura del danno non patrimoniale ed i canoni ermeneutici ricorrenti dell’art. 2059 cod. civ. con una portata che sembra estendersi ben al di là della sola ipotesi del danno biologico. Il richiamo ai « danni morali subiettivi », l’esclusione di limiti risarcitori « per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali », la ricomprensione nell’art. 2043 cod. civ. di « tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana » necessariamente rimettono in discussione anche le interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali della risarcibilità del danno non patrimoniale arrecato mediante lesione ad altri aspetti della personalità.

Sorge dunque immediato l’interrogativo sulla reale portata della decisione della Corte Costituzionale e soprattutto su quale ne debba essere la lettura da parte dei giudici di merito e di

legittimità che saranno chiamati ad applicare l'art. 2059 cod. civ. Per fornire una prima risposta, piuttosto che affidarsi ad una sola analisi, questa Rivista ha ritenuto opportuno chiedere ad autorevoli studiosi una serie di « commenti a prima lettura » dai quali il lettore possa, quasi sinotticamente, cogliere il maggior numero di spunti per orientarsi in un campo che, se mai ha presentato caratteri di uniformità, ora appare vieppiù complesso ed aperto.

GUIDO ALPA

1. La sentenza della Corte Costituzionale aggiunge una nuova tessera al mosaico ormai da più di un decennio in fase di elaborazione da parte di dottrina, giurisprudenza di merito, giurisprudenza di legittimità, giurisprudenza costituzionale. Per proseguire nella metafora è una tessera preziosa e di grande rilievo: non accadeva spesso di leggere sentenze così dense, forbite, chiare e attente come questa. Al piacere di leggerla si accompagna quindi il gusto di disegnare un breve commento.

La questione in fondo era — si può dire — una questione pretestuosa, determinata dalla volontà — da parte dei giudici che avevano sollevato la questione — di segnalare l'esigenza di (una tecnica e una politica del diritto per) risolvere il problema della risarcibilità del danno conseguente alla lesione della salute; ancora, di segnalare alla Corte quella giurisprudenza tradizionalista che cassava ogni tentativo di sottrarre i criteri di valutazione del danno alle vecchie tabelle predisposte dalle società di assicurazione; infine, di ottenere il crisma della Corte per poter applicare con ragionevole certezza e in modo agevole il nuovo metodo fondato su criteri egalitari. Per ottenere tutti questi risultati (da sottolineare che nel 1979, anno a cui risale la prima ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione non si era ancora espressa specificamente sul punto) acutamente i giudici genovesi — seguiti poi dai giudici salernitani con la seconda ordinanza di rimessione — sollevano la questione d'illegittimità costituzionale. In altri termini « inventano » l'esistenza di un ostacolo legislativo alla possibilità di risarcire il c.d. danno biologico.

La vicenda è successiva a quella già a suo tempo avviata dal Tribunale di Camerino, con un'ordinanza del 12 novembre 1976: con identici intenti e con successo di risultati. In quel caso la norma sospettata d'illegittimità costituzionale era addirittura l'art. 2043 cod. civ. E la Corte, con una sentenza in verità meno accurata si esprime — come c'era da attendersi — in senso negativo; ma la Corte aveva dato per così dire il beneplacito alla creazione del nuovo diritto, il diritto alla salute, fondato sull'art. 32 della Costituzione, e, trattandosi di applicare l'art. 2043 cod. civ., clausola generale o « in bianco », aveva facilmente ricondotto l'interesse leso all'ambito di operatività di questa norma,

dichiarando pertanto priva di senso una questione siffatta (Corte Cost. 26 luglio 1979, n. 88, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 9, con nota di ALPA).

Comparsa la sentenza n. 88-1979, la quale non prendeva posizione sulla natura giuridica della lesione alla salute, e lasciava nell'ambiguità la collocazione del danno biologico, sospeso tra gli aspetti patrimoniali e gli aspetti semplicemente morali, i giudici genovesi assumevano l'iniziativa di riproporre la questione « sotto altre spoglie »: se l'art. 2043 cod. civ. non era incostituzionale, perché non dichiarare incostituzionale l'art. 2059 cod. civ. in quanto — fondandosi su di esso la possibilità di risarcire il danno biologico — privilegia le vittime di un reato discriminando quelle il cui danno si manifesta in ipotesi diverse?

La Corte risponde, a distanza di sette anni. L'arretrato sembra pesante, ma non sempre i ritardi, salvo il pregiudizio delle parti in attesa, sono deleteri, quando la giurisprudenza è in movimento. Nel frattempo, infatti, la Corte di cassazione, in una serie nutrita di sentenze, ha avuto modo di delineare con sufficiente certezza l'ammissibilità nel nostro ordinamento del danno conseguente alla lesione della salute e la sua tutelabilità *ex art.* 32 della Costituzione (6 giugno 1981, n. 3675, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 920); la possibilità di risarcire tale danno applicando la clausola generale (6 aprile 1983, n. 2396, *ivi*, 1984, I, 1, 537); la patrimonialità di tale tipo di danno (11 febbraio 1985, n. 1130, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 377).

Considerate alla stregua di queste importanti vicende giurisprudenziali, e alla luce di una produzione letteraria amplissima (di cui si trova una puntuale ricostruzione nella *Rassegna* di PONZANELLI, comparsa ne *La valutazione del danno alla persona. Profili giuridici, medico-legali ed assicurativi*, a cura di Bargagna-Busnelli, Cedam, 1986), le argomentazioni delle due ordinanze erano facili da smontare: a cominciare dal loro punto di partenza e cioè dall'assunto che il danno biologico ha natura non patrimoniale e quindi troverebbe la sua unica tutela nell'art. 2059 cod. civ.

A dire il vero, quella giurisprudenza genovese che pure aveva avuto il merito di aprire le questioni (Trib. Genova, 25 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 78 commentata da BESSONE e ROPPO; in *Circ. e trasp.*, 1975, 791, con nota di ROVELLI; in *Resp. civ. e prev.*, 1975, 416, con nota di POGLIANI) era stata, al suo apparire, criticata (anche dai suoi fautori) proprio su questo punto: non potersi agganciare il danno biologico al disposto dell'art. 2059 cod. civ. (ALPA, *Danno biologico e diritto alla salute. Una ipotesi di applicazione diretta dell'art. 32 della Costituzione*, in *Giur. it.*, 1976, I, 2, 493). Oggidì, a seguito di quel chiarimento importante sulla natura del danno, appare corretta, forse scontata, la soluzione scelta dalla Corte. E qui stanno, ancora, le ragioni di compiacimento del lettore: la Corte poteva sbrigare la questione

con poche, rapide battute, ed invece ha illustrato tutti i paragrafi con dovizia di argomenti e perspicacia di analisi. Nei limiti di queste brevi note, non è possibile discutere punto per punto l'elaborata sentenza; sembra più utile allora sottolineare solo gli assunti più rilevanti.

Ancora due rilievi di carattere generale sulla tecnica *decidendi*. Trattandosi di commentare e applicare l'art. 2043 cod. civ., cioè una clausola generale che consente di dare al sistema dell'illecito flessibilità e prontezza di adeguamento alle esigenze della vita reale, la Corte fa spesso riferimento al « diritto vivente », cioè al diritto così come praticato dai Tribunali e reso utilizzabile dalle elaborazioni teoriche. In altri termini, la clausola generale riceve contenuto nel momento storico in cui si effettua la sua interpretazione.

La Corte insiste sulla figura unitaria dell'illecito (civile e penale) e disquisisce sulla nozione di danno riconducendo ad essa tutta la problematica tipicamente penalistica.

La Corte opera poi alcune precisazioni terminologiche, sottolineando che è « più corretto parlare di "lesione alla salute" (e cioè del bene giuridico-salute, costituzionalmente garantito) e non di "danno alla salute", lasciando al termine "danno" l'accezione naturalistica che, di regola, assume in sede privatistica ».

2. La Corte sottolinea più volte che il sistema della responsabilità civile, imperniato sulla clausola generale, deve qui essere interpretato alla luce delle direttive costituzionali: « L'attenzione al solo art. 2043 del cod. civ., anche in una lettura aggiornata, secondo nuove nozioni di danno economico e di patrimonio, non sembra sufficiente a rendere piena efficacia all'art. 32 della Costituzione ed ai nuovi valori prospettati dalla Costituzione. Il combinato disposto dagli artt. 32 della Costituzione e 2043 del cod. civ. importa una rilettura costituzionale di tutto il sistema codicistico dell'illecito civile ». In altri termini, il sistema continua ad assolvere la funzione risarcitoria e la funzione preventiva che gli aveva assegnato il legislatore alla codificazione (« ritenere che la responsabilità civile abbia carattere esclusivamente o prevalentemente sanzionatorio sarebbe oggi infondato oltreché antistorico. Ma dopo l'attenta lettura della precitata relazione ministeriale al codice civile è impossibile negare o ritenere irrazionale che la responsabilità civile da atto illecito sia in grado di provvedere non soltanto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma fra l'altro, a volte, anche sanzionare l'illecito, come avviene appunto per la riparazione dei danni non patrimoniali da reato »). Tuttavia, quelle norme acquistano un diretto e più pregnante significato se lette alla luce delle disposizioni costituzionali che tutelano la persona. È il collegamento tra gli artt. 32 della Costituzione e 2043 cod. civ. che ha permesso alla Corte di affermare che, dovendosi il diritto alla salute certamente ricomprendere tra le posizioni

subiettive tutelate dalla Costituzione, « non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso ». L'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, comma 1, Cost. e 2043 cod. civ.; più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima.

3. L'art. 2043 « comprende in ogni caso il risarcimento del danno biologico »: e tale danno, secondo la Corte, deve essere considerato « l'evento, interno al fatto lesivo della salute, che deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'intero fatto (morali e patrimoniali) senza la completa realizzazione di quest'ultimo, ivi compreso, ovviamente, l'evento della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso ».

Ancora, sottolinea la Corte, « il danno biologico (o fisiologico) è danno specifico, è un tipo di danno, identificandosi con un tipo di evento. Il danno morale subiettivo è, invece, un genere di danno-conseguenza, che può derivare da una serie numerosa di tipi di evento, come genere di danno-conseguenza, condizione obiettiva di risarcibilità, è il danno patrimoniale, che, a sua volta, può derivare da diversi eventi tipici ».

Pertanto, non sussistono (almeno si spera) più dubbi: il danno biologico deriva dalla semplice lesione della salute, è connesso con la menomazione fisio-psichica del soggetto ed è appunto, « sempre lesivo, senza bisogno di alcuna prova, del bene giuridico salute ». Da tale evento può poi scaturire un danno patrimoniale e, se vi sia reato, anche un danno morale. Tuttavia, il « diritto vivente » ritiene collegabile il danno biologico al solo art. 2043 cod. civ.: a questa linea la Corte si adegua, sottolineando però che quando si pensa al danno biologico non se ne coglie solo l'aspetto patrimoniale, privilegiato dal legislatore nella codificazione; ma si pensa anche ai valori ideali della persona, senza con ciò trascendere al danno meramente morale, risarcibile solo in caso di reato: « l'art. 2043 del cod. civ., correlato all'art. 32 della Costituzione, va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi, per le ragioni già indicate, i danni morali subiettivi) tutti i danni che almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana ». Ed è questo il profondo significato innovativo della richiesta di autonomo risarcimento, in ogni caso, del danno biologico: tale richiesta contiene un implicito, ma ineludibile, invito ad una particolare attenzione alla norma primaria, la cui violazione fonda il risarcimento ex art. 2043 cod. civ. « al contenuto dell'*iniuria*, di cui allo stesso articolo, ed alla comprensione (non più limitata, quindi, alla garanzia di soli beni patrimoniali) del risarcimento della lesione di beni e valori personali ».

La Corte non si spinge fino a stabilire quale sia, nella pratica giudiziaria, la tecnica migliore per risarcire il danno biologico: com'è noto, la Cassazione, con l'ultima sentenza di rilievo, dell'11 febbraio 1985, n. 1130 (in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 377, con nota di GIUSTI e in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 1184, con nota di DE MATTEIS), ha optato per il metodo equitativo, piuttosto che non per il metodo uniforme precisato dagli indirizzi genovese e pisano (v. sul punto PONZANELLI, *op. cit.*, 53 ss.).

4. Al di là della questione centrale della risarcibilità del danno biologico, la Corte risolve — per via di *obiter dictum* — anche l'altra, annosa questione della legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., in quanto (secondo l'interpretazione delle ordinanze) non consentendo di risarcire il danno biologico, non sarebbe conforme a costituzione. Ma la Corte esamina, tra le pieghe del suo compiuto discorso, anche l'altra questione, più generale e preliminare: se l'art. 2059, in quanto consente di risarcire il danno morale solo alle vittime di un reato e non alle altre vittime, sia in contrasto con il disposto della Costituzione (in particolare con l'art. 3 Cost.).

Alla questione, in parte, la medesima Corte aveva già dato risposta con le sentenze 26 luglio 1979, n. 87 (in *Giur. cost.*, 1979, I, 652) e n. 88 (cit.). Qui invece i giudici operano un'ampia disamina della storia della norma, nelle sue interazioni con il codice penale e la giurisprudenza conseguente. La conclusione è che il collegamento tra l'art. 32 della Costituzione e l'art. 2043 cod. civ., imponendo una lettura « costituzionale » di quest'ultimo articolo, consente d'interpretarlo come comprendente il risarcimento, *in ogni caso*, del danno biologico: è la lettura « costituzionale » dello stesso articolo, correlato con l'art. 32 della Costituzione, che soddisfa le esigenze sottostanti a tutte le tesi proposte in materia. Richiamando la sentenza n. 87/1979 la Corte chiude il discorso sostenendo che l'art. 3 non è violato dal disposto dell'art. 2059 cod. civ. in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore adottare trattamenti differenziati in relazione alle differenti situazioni, per presupposti e gravità, del fatto costituente reato e del fatto dannoso integrante esclusivamente illecito civile. Ma uno spiraglio è socchiuso: la Corte inserisce l'inciso che l'art. 2059 « pone soltanto una riserva di legge ». Ciò significa che il legislatore può ampliare i casi di danno morale risarcibile ben al di là degli artt. 185 cod. pen. e 89, comma 2, cod. proc. civ.